

## ACCORDO PER L'ADOZIONE DEL MANDATO UNICO DI GENERALI ITALIA

**Generali Italia S.p.A.**, con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14, Codice Fiscale 00409920584 - P.IVA 00885351007, capitale sociale euro 1.618.628.450,00 i.v., iscritta al numero 00409920584 del Registro Imprese di Treviso - Belluno, società appartenente al Gruppo Generali e soggetta alla direzione e coordinamento dell'Azionista Unico di Assicurazioni Generali S.p.A. in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale ing. Marco Sesana, del Chief Marketing & Distribution Officer dott. Stefano Gentili e del General Counsel Avv.to Cristina Rustignoli (di seguito la **Compagnia**)

e


**GA-GI** in persona del Presidente dott. Vincenzo Cirasola (di seguito la **Rappresentanza**) nell'interesse dei suoi aderenti.

Di seguito congiuntamente indicati anche come "la **Parte**" o "le **Parti**".

Premesso che:

- nell'ambito dello sviluppo di Generali Italia, il ruolo delle Agenzie è considerato strategicamente centrale e portante;
- allo scopo di compiere un ulteriore importante passo per il rafforzamento della partnership tra la Compagnia e gli Agenti è stato promosso e sviluppato il progetto volto a definire il c.d. "Mandato Unico" di Generali Italia, con l'obiettivo di armonizzare pienamente i termini contrattuali della relazione intercorrente tra Generali Italia ed i propri Agenti, attraverso la predisposizione di una regolamentazione unitaria, che consenta di cogliere al meglio le opportunità di mercato, riaffermando la leadership di Generali Italia e, in coerenza con i principi strategici di efficienza e semplificazione, di valorizzare il rapporto professionale instaurato, rispettando l'autonomia di organizzazione dell'Impresa da parte dell'Agente e costituendo una relazione di fiducia e correttezza finalizzata alla creazione di valore per entrambe le parti del contratto di Agenzia, nel rispetto della centralità della figura del cliente, con l'obiettivo strategico di offrire al cliente stesso un'esperienza di relazione di elevata qualità;
- la realizzazione del progetto si è sviluppata attraverso un costante, intenso e costruttivo confronto tra la Compagnie e le Rappresentanze degli Agenti intervenute, ponendo particolare attenzione alla centralità del cliente e alla sostenibilità delle Agenzie, favorendo percorsi di sviluppo, di stabilizzazione e di crescita considerati i mercati in forte trasformazione e salvaguardando nel contempo la tipicità dei diversi modelli organizzativi agenziali in essere;
- i contenuti del Mandato Unico sono stati definiti partendo dai principi guida, condivisi con le Rappresentanze degli Agenti, e finalizzati in particolare a (i) esprimere in modo semplice e

1  
SG



trasparente le norme che disciplinano il rapporto tra Generali Italia e gli Agenti; (ii) definire una disciplina unitaria garantendo omogeneità di trattamento ed equilibrio nei diritti e doveri, pur in presenza di modelli organizzativi agenziali diversi; (iii) coniugare la capacità di sviluppo delle agenzie con la competitività di Generali Italia, focalizzando risorse ed interventi sul core business;

- definito il testo del Mandato Unico, il confronto è proseguito per individuare le modalità più idonee a favorire la adesione, su base volontaria, al Mandato Unico da parte degli Agenti in carica

tutto ciò premesso, e dovendosi le Premesse considerare parte integrante del presente Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

## **ART. 1 – ALLEGATI**

**1.1** Gli allegati contenuti e richiamati nel presente Accordo costituiscono parte integrante dello stesso secondo le previsioni nello stesso contenute.

## **ART. 2 – DEFINIZIONI**

**2.1** Ai fini del presente Accordo:

**2.1.1** per “**Agente**” si intende il soggetto giuridico (persona fisica o persona giuridica) iscritto al RUI titolare e aderente alla Rappresentanza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, di un contratto di Agenzia con Generali Italia;

**2.1.2** per “**Agenti aventi diritto al Trattamento Economico di Continuità**” si intendono tutti gli Agenti, aderenti alla Rappresentanza alla data del presente Accordo, titolari attualmente di incarico di Agenzia affidato da Generali Italia, incarico già in essere alla data del 31/12/2018, a cui la Compagnia riconosceva (i) le provvigioni c.d. intere (chiamate anche standard o piene senza proroga) alla data del 31/12/2018 o (ii) le provvigioni intere in virtù di proroga non ancora scaduta al 31/12/2018 (chiamate anche posticipate), che esprimano la decisione di aderire al Mandato Unico. Per chiarezza si precisa che non sono ricompresi nella definizione quindi (i) gli Agenti ai quali, alla data del 31/12/2018 si applicava il trattamento provvigionale c.d. ridotto e (ii) gli Agenti che a tale data percepivano le provvigioni c.d. intere, in luogo di quelle ridotte, per effetto della proroga oggetto dell’impegno di cui al punto 1 della lettera di Generali Italia al Gruppo Agenti Assicurazioni Generali, Prot.62/2015 del 17/11/2015;

**2.1.3** per “**Mandato Unico**” di Generali Italia si intende la nuova regolamentazione unitaria del contratto di Agenzia, quale determinata dall’insieme dei documenti contrattuali di cui al successivo art. 4 ed allegati sub 1 al presente Accordo, applicabile anche ai rapporti di Agenzia in corso, qualora l’Agente su base volontaria intenda aderirvi, nei termini e secondo le condizioni previste dal presente Accordo;

**2.1.4** per **Personale dipendente addetto alla Organizzazione produttiva ed alla Produzione (OP)** si intendono i lavoratori subordinati di Generali Italia, adibiti alla produzione, inquadrati nel CCNL di settore, incaricati da Generali Italia per lo svolgimento della propria attività nell’ambito del territorio agenziale e, previo accordo con l’Agente, presso la sede dell’Agenzia;

**2.1.5** per “**Socio Delegato**” si intende il soggetto, iscritto come persona fisica nella sezione A del Registro degli intermediari, delegato per l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa da parte di Società Agente;

**2.1.6** per “**Trattamento Economico**” si intende il trattamento economico previsto nel Mandato Unico di cui all’allegato 2 del Mandato Unico stesso;

**2.1.7** per “**Trattamento Economico di Continuità**” si intende il trattamento economico applicabile agli Agenti aventi diritto al Trattamento Economico di Continuità definito nel documento allegato sub 2 al presente Accordo, contenente le condizioni economiche transitorie, integrative del Mandato Unico, volte a favorire il passaggio delle Agenzie dai mandati in corso al Mandato Unico.

### **ART. 3 – OGGETTO DELL’ACCORDO**

**3.1** Il presente Accordo definisce le modalità ed i termini per l’adesione, da parte dell’Agente, al Mandato Unico.

**3.2** Generali Italia si riserva facoltà di dare informazione dell’esistenza e del contenuto del presente Accordo a tutti gli Agenti che hanno un contratto di Agenzia in essere.

### **ART. 4 – MANDATO UNICO**

**4.1** Il contenuto del Mandato Unico di Generali Italia è quello riportato nella documentazione contrattuale allegata sub 1 al presente Accordo, integrato dalle disposizioni e/o documentazione nello stesso richiamata.

**4.2** Per gli Agenti aventi diritto al trattamento economico di continuità tale documentazione contrattuale è integrata dalla disciplina del Trattamento Economico di Continuità riportata nell’ allegato sub 2) al presente Accordo.

**4.3** Generali Italia, anche al fine di garantire la conformità nel tempo del Mandato Unico all’evoluzione della disciplina di settore, si riserva di effettuare eventuali modifiche al Mandato Unico che si rendessero strettamente necessarie per aggiornarlo a sopravvenuti provvedimenti normativi o in conformità alle previsioni di cui all’art. 6.2 del Mandato Unico, nel rispetto della disciplina e con le modalità dall’articolo stesso previste.

### **ART. 5 – MODELLI ORGANIZZATIVI E REMUNERATIVI PREVISTI DAL MANDATO UNICO**

**5.1** La rete di Generali Italia è organizzata secondo 3 diversi modelli organizzativi:

- (i) Agenzia Imprenditoriale che si avvale di una sottorete di produttori dipendenti della Compagnia e con l’eventuale ausilio di subagenti collaboratori dell’Agente;
- (ii) Agenzia Imprenditoriale che si avvale autonomamente di una sottorete strutturata di produttori e subagenti tutti collaboratori dell’Agente;
- (iii) Agenzia Professionale, con attività prevalente svolta personalmente dall’Agente con l’ausilio di una rete di collaboratori.

**5.2** Il Mandato Unico prevede – all’art. 6 e all’Allegato 1.2 (Norme sulle remunerazione) **del documento allegato 1 al presente Accordo**, tre modelli remunerativi differenziati in funzione dei tre modelli organizzativi

di cui sopra, finalizzati a mantenere e valorizzare le attuali realtà organizzative e distributive delle Agenzie di Generali Italia.

**5.3** Ciò consente che l'adesione al Mandato Unico possa avvenire in coerenza con i modelli organizzativi attualmente adottati dalle diverse Agenzie.

**5.4** In ogni momento l'Agente potrà richiedere il passaggio ad un diverso modello organizzativo tra quelli indicati al punto 5.1, con conseguente modifica del corrispondente modello di remunerazione; in questi casi non trova applicazione il Trattamento economico di Continuità. Generali Italia darà corso a tale istanza con conseguente passaggio nel termine massimo di 5 anni.

**5.5** Per quanto riguarda la Cassa di Previdenza, in caso di adesione al Mandato Unico, l'Agente continuerà ad essere iscritto all'ente presso cui era già precedentemente iscritto. Qualora l'Agente, successivamente, chieda di passare ad un diverso modello organizzativo ai sensi del precedente punto 5.4 la sua posizione confluirà (i) nella Cassa di Previdenza collegata al modello organizzativo prescelto, qualora un'unica Cassa sia collegata, (ii) nella Cassa di Previdenza dall'Agente prescelta tra quelle collegate al modello organizzativo prescelto, qualora più Casse di Previdenza siano collegate ad uno stesso modello organizzativo.

## **ART. 6 – ADESIONE AL MANDATO UNICO**

**6.1** Ogni Agente è libero di scegliere se aderire o meno al Mandato Unico, sulla base di una propria libera determinazione e valutazione, nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale. Tale scelta dovrà essere adottata dal singolo Agente (compresi gli Agenti aventi diritto al Trattamento economico di Continuità) entro e non oltre il 30/06/2020.

Il Mandato Unico sarà applicato, nei confronti delle singole Agenzie aderenti, a decorrere dalla data nella quale sarà reso operativo sui sistemi informatici della singola Agenzia.

Ferma restando la cessazione al 29/02/2020 della ulteriore applicazione unilaterale degli Accordi già oggetto di disdetta, o delle parti di essi determinate dalla Compagnia, si conviene che, qualora un'Agenzia aderisca al Mandato Unico entro il 29/02/2020, alla stessa si continueranno ad applicare gli istituti già oggetto della applicazione unilaterale di cui sopra, come da ultimo disposta e ciò fino a quando il Mandato Unico non sarà reso operativo, anche sui sistemi informatici, per tale Agenzia.

**6.2** Decorso il termine del 30/06/2020, gli Agenti che non avranno formalizzato l'adesione al Mandato Unico si intenderanno decaduti da tale possibilità e manterranno il mandato in corso, fatto salvo quanto previsto all'art. 9.1.

**6.3** Resta espressamente inteso, quale presupposto essenziale del presente Accordo che l'adesione al Mandato Unico avverrà senza che ciò determini la cessazione del rapporto contrattuale, con mantenimento dell'anzianità maturata e senza liquidazione di indennità (c.d. continuità amministrativa)

**6.4** In deroga a quanto sopra, Generali Italia si rende disponibile a valutare, in via di eccezione, eventuali richieste di liquidazione del pregresso rapporto che, in occasione della adesione al Mandato Unico dovessero essere formulate dal singolo Agente, sulla base di proprio discrezionale e insindacabile apprezzamento di tutte le circostanze del caso specifico e riservandosi di proporre, caso per caso, termini e condizioni per un accordo in tal senso con il singolo Agente richiedente.

**6.5** Resta inteso che tutti i fatti e comportamenti avvenuti prima dell'adesione al Mandato Unico ed eventualmente non definiti alla data di adesione, continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni, sia normative che economiche, in vigore al momento del loro accadimento.

## **ART. 7 – REMUNERAZIONE VARIABILE AUTO**

**7.1** Relativamente alle provvigioni variabili AUTO introdotte per le agenzie in funzione della "Proxy Reddittuale", così come stabilito nel corrispondente allegato provvigionale (allegato sub 1.2 al presente Accordo), si prevede il mantenimento delle scalette di cui all'allegato 3 al presente Accordo per i primi 5 (cinque) anni di applicazione della Proxy Reddittuale (fino al 2024).

I criteri di calcolo, i valori di riferimento per la determinazione dell'aliquota provvigione variabile, i termini di comunicazione, le modalità e il perimetro di applicazione saranno resi ufficiali con Circolare previo confronto con i Gruppi Agenti.

Premesso quanto sopra, futuri aggiornamenti delle scalette delle provvigioni variabili AUTO saranno basati sui seguenti principi generali come richiamati anche nelle Norme sulla Remunerazione (allegato sub 1.2 al presente Accordo):

- la soglia di accesso in premiazione dovrà corrispondere ad un livello non inferiore a quello equivalente ad un COR target del 99% (novantanove percento) per l'RCA e del 95% (novantacinque percento) per il CVT/ARD, tenendo conto dell'incidenza media sui premi dei sinistri di punta e di tutti gli altri costi diretti e indiretti di ogni natura (liquidazione, distributivi, amministrativi, etc.) inclusi, come da consolidata prassi attuariale, nel calcolo di tale indicatore;
- il livello massimo di premiazione dovrà essere fissato ad un livello non inferiore a 20 (venti) punti percentuali per l'RCA e a 25 (venticinque) punti percentuali per il CVT/ARD a quello indicato al punto precedente;

verranno mantenute tra le 8 (otto) e le 10 (dieci) fasce di premiazione, ciascuna con ampiezza minima di 2 (due) punti percentuali.

Resta inteso che il valore minimo della soglia di accesso della proxy – calcolata con taglio punte a € 100.000 - non potrà essere inferiore al 45%.

**7.2** Con riferimento a quanto previsto per il rispettivo Trattamento economico di Continuità (allegato sub. 2 al presente Accordo), fermo restando la validità temporale di 5 (cinque) anni, le provvigioni variabili AUTO sono definite per singolo modello organizzativo sulla base delle scalette di cui all'allegato 3.1 al presente Accordo. Successivi aggiornamenti, seguiranno in proporzione modalità e logiche analoghe a quelle previste per la componente del trattamento economico al Mandato di cui all'allegato "Norme sulla remunerazione".

## **ART. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO DI CONTINUITÀ**

**8.1** In caso di adesione da parte dell'Agente al Mandato Unico con esercizio dell'opzione per il Trattamento Economico di Continuità, questo modificherà le disposizioni del Mandato Unico relativamente al trattamento provvigionale di cui all'Allegato 2 del Mandato Unico nei termini indicati nell'allegato 2 del presente Accordo.

**8.2** Le condizioni economiche stabilite dal Trattamento Economico di Continuità riflesse dall'allegato 2 resteranno in vigore sino alla data del 31/12/2035. A decorrere dal 01/01/2036 tale Trattamento Economico di Continuità cesserà automaticamente di avere effetto, senza necessità di alcuna comunicazione; le previsioni contenute nel predetto allegato 2 non troveranno più applicazione ed il rapporto di Agenzia sarà disciplinato dal Mandato Unico come riportato dall'allegato 1 e sulla base del modello organizzativo e remunerativo prescelto e riportato nell'Allegato 2 al mandato stesso.

**8.3** Qualora prima di tale data cessino dalla società Agente tutti i soci in essere alla data dell'esercizio dell'opzione di adesione al Mandato Unico con Trattamento Economico di Continuità, ovvero non si realizzi la fattispecie prevista al successivo articolo 9.2, le condizioni del contratto di Agenzia saranno quelle del Mandato Unico, senza applicazione delle previsioni di cui al Trattamento Economico di Continuità.

## **ART. 9 – RIORGANIZZAZIONI E FUSIONI**

**9.1** Decorso il termine del 30/06/2020 di cui all'art. 6.1 senza che l'Agente abbia aderito al Mandato Unico, in ogni caso di operazione di riorganizzazione agenziale che comporti il conferimento di un nuovo contratto di Agenzia, Generali Italia proporrà il Mandato Unico come tempo per tempo definito ed escluso comunque il Trattamento Economico di Continuità. Si precisa, al riguardo, che per riorganizzazioni agenziali si intendono solo quelle che prevedono la cessazione del rapporto di Agenzia con l'Agente, la liquidazione dell'indennità spettanti ed il contestuale conferimento di nuovo mandato.

**9.2** In caso di adesione da parte dell'Agente al Mandato Unico con esercizio dell'opzione per il Trattamento Economico di Continuità, tale disciplina sarà mantenuta fino al termine del 31/12/2035 anche in caso di riorganizzazione, come definita al punto 9.1 precedente e compresa l'ipotesi di riorganizzazione conseguente l'applicazione della procedura di cui all'art. 2 bis ANA 2003, qualora al momento della riorganizzazione (i) la gestione subentrante sia un Agente individuale già presente come Socio Delegato alla data del 31/12/2018 nella gestione cessante; ovvero (ii) nella gestione subentrante sia presente in qualità di socio Delegato alla data del 31/12/2018 almeno un soggetto che avesse la medesima qualifica o quella di Agente individuale nella gestione cessante; ovvero (iii) vi sia stato il subentro di uno o più figli dell'Agente individuale o di un socio Delegato della gestione cessante.

**9.3** In caso di fusione e/o altre operazioni di accorpamento tra più agenzie alle quali si applicano mandati diversi o trattamenti economici diversi, le parti concordano che sarà individuata la disciplina applicabile ed il relativo trattamento economico sulla base di criteri di scelta basati su elementi oggettivi di prevalenza, tra i quali a titolo esemplificativo la presenza di OP o la prevalenza di portafoglio.

## **ART. 10 – AZIONI A SUPPORTO DI AGENZIE IN DIFFICOLTÀ**

**10.1** La Compagnia si dichiara sin d'ora disponibile a valutare di effettuare eventuali interventi sia di carattere economico che tecnico-commerciale a sostegno di singoli Agenti in occasione dell'adesione al Mandato Unico, previo svolgimento di specifica istruttoria in merito alla concreta situazione dell'interessato.

## **ART. 11 – REGOLE AMMINISTRATIVE E CONTABILI**

**11.1** Generali Italia si impegna a presentare entro il 01/02/2020 il Compendio Unico amministrativo e contabile, recante l'adeguamento delle attuali disposizioni amministrative e contabili in coerenza con le indicazioni del Mandato Unico, fermo quanto già consolidato dal tavolo di lavoro e salve intervenute necessità di aggiornamenti.

**11.2** In via transitoria, ai mandati conferiti antecedentemente alla data di entrata in vigore del Compendio Unico di cui al punto 11.1, continueranno ad essere applicate le norme attualmente in vigore, in quanto applicabili al modello organizzativo prescelto. Tale indicazione verrà riportata nei mandati in coerenza col modello organizzativo prescelto.

## **ART.12 – ARREDI E LOGISTICA DI AGENZIA**

**12.1** Per gli Agenti aderenti al Mandato Unico, sarà previsto un piano strutturato di rilancio degli arredi dei Front Office dei locali agenziali, considerando in particolare le agenzie con arredamento più datato o usurato e con particolare riferimento all'apertura di una nuova sede agenziale.

**12.2** Sempre per gli Agenti aderenti al Mandato Unico, la Compagnia, inoltre, fornirà strumenti atti a favorire l'operatività agenziale e l'utilizzo dei sistemi aziendali. Tali strumenti saranno definiti con criteri univoci ed omogenei ed il parametro di riferimento sarà costituito dal valore del portafoglio agenziale, al netto dei premi unici. Qualora, in conseguenza dell'applicazione di tali criteri, si dovessero determinare eccedenze o carenze di postazioni di lavoro, si procederà al ritiro o all'integrazione, compatibilmente con le tempistiche necessarie all'attuazione operativa. In alternativa all'integrazione sopra citata, l'Agente potrà optare per un contributo economico per un periodo di tempo limitato, secondo le modalità ed i termini definiti nell'apposita circolare attuativa. .

**12.3** I principi generali in materia di Logistica, Utenze e Dotazioni sono definiti nell'allegato 4 al presente Accordo, che sarà recepito come parte integrante del Mandato Unico.

## **ART. 13 – MISURE A TUTELA DELL'AMBIENTE**

**13.1** A seguito della progressiva dematerializzazione dei documenti contrattuali e delle relative comunicazioni con i clienti, viene introdotto un limite massimo annuo di consumabili, quantificato in corrispettivo valore in euro, richiedibile dalle agenzie. Fino al 31/12/2022, quale misura di incentivo a tutela dell'ambiente, agli Agenti aderenti al Mandato Unico, qualora richiedano una fornitura di materiale di importo inferiore al valore in euro previsto ed assegnato, verrà riconosciuto un contributo economico (c.d. cash back) pari alla differenza tra quanto assegnato e quanto utilizzato.

**13.2** Analogamente viene stabilito un numero massimo annuo, via via decrescente, di avvisi di scadenza cartacei dei quali ogni Agente potrà usufruire gratuitamente.

**13.3** Le disposizioni attuative e di dettaglio del presente articolo saranno definite con apposita circolare operativa.

**13.4** Le Parti concordano di costituire un Osservatorio, di natura propositiva e consultiva, al fine di valutare l'andamento ed il buon funzionamento delle disposizioni di cui al presente articolo relativamente a consumabili e postalizzazioni e per confrontarsi relativamente all'andamento della dematerializzazione e

della diffusione dei sistemi digitali, nonché di studiare e proporre soluzioni agli eventuali problemi applicativi, coerenti con lo spirito e le finalità dell'Accordo.

#### **ART. 14 – PAGAMENTI DIGITALI**

**14.1** Allo scopo di favorire il diffondersi dei sistemi di pagamento in mobilità e digitali, la Compagnia sosterrà il costo delle transazioni effettuate tramite Mobile POS (MPOS) che confluiranno direttamente in un conto centralizzato di Compagnia.

**14.2** La Compagnia sosterrà il canone di noleggio di un dispositivo MPOS per agenzia; tuttavia ogni Agente potrà richiedere il numero di dispositivi MPOS che riterrà più adatto alla propria organizzazione e attività imprenditoriale. In tal caso per gli eventuali MPOS aggiuntivi, il costo rimarrà a carico dell'Agente.

#### **ART. 15 – CONTI CORRENTI DI AGENZIA**

**15.1** In occasione della adesione al Mandato Unico, l'Agente potrà scegliere tra due tipologie di conto corrente:

1. intestato a Generali Italia S.p.A. e aperto localmente presso istituto di Credito gradito alla Compagnia e scelto tra quelli preventivamente comunicati dalla Compagnia stessa;
2. intestato all'Agente in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del Codice delle Assicurazioni Private e della relativa normativa regolamentare tempo per tempo emanata.

**15.2** L'attuazione di tale previsione avverrà tramite apposita circolare aziendale e le disposizioni applicative saranno applicabili nei confronti di tutti gli Agenti, indipendentemente dall'adesione al Mandato Unico.

#### **ART. 16 – PERIODICITÀ DELLE RIMESSE DEI PREMI A GENERALI ITALIA**

**16.1** Sarà previsto un unico termine per la periodicità delle rimesse dei premi, Danni e Vita, a Generali Italia, con l'applicazione di un cap di premi da rimettere, determinato da Generali Italia, al raggiungimento del quale sarà comunque necessario procedere al versamento alla Compagnia degli ulteriori premi.

**16.2** L'attuazione di tali previsioni avverrà tramite apposita circolare aziendale e le disposizioni applicative saranno applicabili nei confronti di tutti gli Agenti, indipendentemente dall'adesione al Mandato Unico.

#### **ART. 17 – GARANZIE DA PRESTARE DA PARTE DEGLI AGENTI ALLA COMPAGNIA**

**17.1** Fatta eccezione per l'incarico di Agente conferito ad una società a responsabilità limitata, disciplinato dal successivo punto 17.5 e di quanto previsto ai successivi punti 17.4, 17.6 e 17.7, le parti condividono che la garanzia da prestare alla Compagnia da parte dell'Agente che aderisca al Mandato Unico sarà costituita dal Fondo Cauzioni istituito secondo il Regolamento il cui testo è allegato sub 5), fatto salvo quanto previsto al punto 17.10.

**17.2** Il Fondo Cauzioni sarà attivo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari al 50% degli Agenti di cui al punto 17.1.



**17.3** Il versamento della quota iniziale, per i primi 3 (tre) anni di istituzione del Fondo Cauzioni, sarà rateizzato mediante addebito mensile attraverso apposita “partita finanziaria” registrata nella contabilità di agenzia.

**17.4** Generali Italia non accetterà la partecipazione al Fondo Cauzioni per quegli Agenti che in sede di adesione al Mandato Unico presentino posizioni debitorie nei confronti della Compagnia.

**17.5** In caso di incarico di Agente conferito ad una società a responsabilità limitata viene confermato l'impianto delle garanzie previsto dalle norme aziendali tempo per tempo vigenti.

**17.6** In relazione agli adempimenti di cui all'art. 4 - rubricato “Cauzione” – dell'Accordo Nazionale di riferimento, per gli agenti aventi un contratto di agenzia in essere con Generali Italia S.p.A. continuerà a trovare applicazione la garanzia già rilasciata in favore di Generali Italia S.p.A. fino al 30/06/2020.

**17.7** Fino a quando non sarà operativo a livello informatico il Nuovo Mandato Unico, gli Agenti di nuova nomina - intendendosi per tali le persone fisiche o giuridiche che per la prima volta ricevono un incarico agenziale da Generali Italia dovranno rilasciare la garanzia corrispondente al modello organizzativo adottato, ai sensi del precedente art. 5, secondo i criteri sotto-indicati: (i) Accordo Cauzioni del 15 giugno 2001 in caso di Agenzia Imprenditoriale che si avvale di una sottorete di produttori dipendenti della Compagnia e con l'eventuale ausilio di subagenti collaboratori dell'Agente.; (ii) fideiussione con i limiti ed il contenuto di cui alla circolare “Conferimento Mandati a Società Agenti in forma S.R.L” in caso di Agenzia Imprenditoriale che si avvale autonomamente di una sottorete strutturata di produttori e subagenti tutti collaboratori dell'Agente e (iii) adesione alla Polizza “Infedeltà” stipulata da Generali Italia S.p.A. con accettazione del relativo premio, che verrà addebitato sulla contabilità di agenzia, in caso di Agenzia Professionale, con attività prevalente svolta personalmente dall'Agente con l'ausilio di una rete di collaboratori.

**17.8** Ferme le precisazioni di cui sopra, l'accesso al fondo sarà consentito anche agli Agenti che non aderiscano al Mandato Unico.

**17.9** Qualora non sia raggiunto il numero minimo di Agenti per la costituzione del Fondo Cauzioni di cui ai punti 17.1 e 17.2, a far data dal 30/06/2020 e fino all'avvio dell'operatività del Fondo Cauzioni ogni Agente dovrà scegliere se mantenere l'attuale garanzia, oppure rilasciare una fideiussione bancaria nei termini previsti al precedente art. 17.

**17.10** In caso di attivazione del fondo, qualora il singolo Agente non abbia dato la propria adesione, potrà aderire al fondo stesso successivamente. In alternativa, in assenza di adesione, dovrà prestare la specifica fideiussione nei termini previsti al precedente art. 17.5.

## **ART.18 – EFFICACIA E DURATA**

**18.1** Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e scadrà automaticamente alla data del 30/06/2020, fermi restando i termini espressamente previsti per gli effetti di specifiche disposizioni del presente Accordo.

**18.2** Nei confronti dei singoli Agenti, aderenti al Mandato Unico le previsioni di detto Accordo rimarranno applicabili per tutta la durata dell'incarico agenziale stipulato tra l'Agente aderente e Generali Italia S.p.A., fatta eccezione per quanto previsto agli articoli 9 e 13, per i quali valgono le previsioni di durata specificatamente negli stessi indicate.

**18.3** Rimane inteso che gli istituti e le previsioni di cui al presente Accordo troveranno progressiva attuazione in relazione alle tempistiche richieste dai diversi rilasci informatici necessari.

## **ART. 19— CLAUSOLE CONCLUSIVE**

**19.1** Il presente Accordo sarà regolato dalla legge italiana alla quale si farà esclusivo riferimento per ogni controversia dovesse insorgere relativamente alla sua interpretazione o esecuzione.

**19.2** Il presente Accordo non potrà essere modificato in alcuna sua parte se non con il consenso di entrambe le Parti, per iscritto, a pena di inefficacia.

**19.3** Ogni comunicazione da effettuarsi secondo il presente Accordo, ove non diversamente previsto nel corpo dello stesso, dovrà effettuarsi a mezzo raccomandata A/R, telefax o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi o al diverso indirizzo che ciascuna Parte abbia comunicato all'altra in forma scritta nel corso dell'Accordo:

**19.4** Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato redatto di comune accordo, previa adeguata valutazione da parte di ciascuna di esse dei rispettivi diritti ed interessi, e che quindi ad esso non si applicano gli articoli 1341 e 1342 del codice civile. **19.5** Il Gruppo Agenti e la Compagna si riservano di integrare gli accordi in esame sulla base di nuovi e diversi elementi che dovessero concretizzarsi in proseguo di tempo.

### **Elenco Allegati:**

#### **1. Mandato Unico, composto da:**

- lettera di incarico
- all.1) Territorio Agenziale
- all.2 Norme sulla remunerazione
- all.3) Norme per l'esecuzione dell'Incarico, la contabilità e l'amministrazione agenziale
- all.4) Norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
- all.5) Trattamento dei dati personali e Norme in materia;

#### **2. Trattamento Economico di Continuità**


#### **3. Scaletta provvigionale Variabile Auto**

##### **3.1 Scaletta provvigionale Variabile Auto Continuità**

#### **4. Criteri Generali Logistica e Dotazioni**

#### **5. Norme Fondo Cauzione**


Letto, confermato e sottoscritto in Roma, il 24/07/2019

  
**GA-GI**  
*Il Presidente*  
Vincenzo Cirasola


---

**GENERALI ITALIA S.p.A.**


*Amministratore Delegato e Direttore Generale*

Marco Sesana  
  
*Chief Marketing & Distribution Officer*

---

Stefano Gentili  


---

General Counsel  
Cristina Rustignoli  


---